



*Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL  
CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA  
Divisione VI - Registro Imprese, professioni ausiliarie del  
commercio e artigiane e riconoscimento titoli professionali

ALLO STUDIO LUCE  
[t.pellati@studioluce.biz](mailto:t.pellati@studioluce.biz)

e, per conoscenza:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA  
Dipartimento per gli affari di giustizia  
Direzione generale della giustizia civile  
[segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it](mailto:segreteria.dgcivile.dag@giustizia.it)

ALL'UNIONCAMERE  
[unioncamere@cert.legalmail.it](mailto:unioncamere@cert.legalmail.it)

**OGGETTO: Società tra professionisti - Possibilità di sua “trasformazione” in società  
“commerciale” - Richiesta parere.**

Con messaggio di posta elettronica del 29/11/2018, seguito da solleciti, mediante stesso mezzo, nei giorni 4 e 5/12/2018, codesto Studio si è rivolto a questa Amministrazione per esporre la seguente questione interpretativa:

*<<nel caso in cui una s.r.l. STP, iscritta nella apposita sezione speciale di cui all'art. 16, comma 2, del DLGS 96/2001, dovesse sostituire il proprio oggetto sociale con altro non riferito all'esercizio di un'attività professionale ordinistica e con conseguente contestuale cancellazione dall'Albo professionale di riferimento, può semplicemente cancellarsi dalla predetta apposita sezione speciale e proseguire l'attività con il suo nuovo status di s.r.l. “commerciale” o deve necessariamente sciogliersi, cessando la propria attività con la cancellazione definitiva dal registro delle imprese ?>>.*

Rispetto a tale problematica, ritiene la scrivente di potere esprimere le seguenti considerazioni.

Le società tra professionisti (di cui all'art. 10 della legge 183/2011 e al DM 34/2013) sono società che hanno per oggetto esclusivo non lo svolgimento dell'attività d'impresa, ma l'esercizio di una o più attività professionali ordinistiche.

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma  
tel. +39 06 4705 5304– fax +39 06 47055338  
[marco.maceroni@mise.gov.it](mailto:marco.maceroni@mise.gov.it)  
[gianmarco.spano@mise.gov.it](mailto:gianmarco.spano@mise.gov.it)  
[www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it)  
[dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it](mailto:dgmccvnt.div06@pec.mise.gov.it)



Ciò non implica, tuttavia, come evidenziato dalla maggioranza dei commentatori, che tali società costituiscano un genere autonomo: esse appartengono, infatti, alle società tipiche disciplinate dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

A ciò consegue che le stesse sono soggette integralmente alla disciplina legale del modello societario prescelto, salve unicamente le deroghe e le integrazioni espressamente previste dalla normativa speciale in relazione al loro particolare oggetto (v., al riguardo, orientamento Q.A.2 del Comitato triveneto dei notai).

Ne deriva, ad avviso di questa Amministrazione, che l'eliminazione dall'atto costitutivo/statuto della STP degli elementi che lo caratterizzano, normativamente, come tale (si vedano, in particolare, le clausole obbligatorie previste dal comma 4 del citato art. 10 della legge 183/2011) e l'introduzione, in loro luogo, di elementi propri delle società cosiddette "commerciali", costituisce una mera modifica statutaria, non comportante (salvo che non ne ricorrano i presupposti obbligatori) lo scioglimento e liquidazione della società medesima.

Sembra appena il caso di evidenziare che, nella fattispecie sottoposta a valutazione, dovrà procedersi, altresì, alla modifica della denominazione sociale, con eliminazione dalla stessa del lessema "società tra professionisti", previsto dal comma 5 del già citato art. 10.

Una volta proceduto alle suddette modifiche, si ritiene che la società potrà richiedere all'ordine o collegio professionale competente la cancellazione dalla sezione speciale degli albi o registri prevista dall'art. 8 del DM 34/2013.

Successivamente, detta società potrà richiedere, altresì, all'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente, la cancellazione dalla apposita sezione speciale sopra richiamata, rimanendo iscritta nella sola sezione ordinaria del registro delle imprese, e proseguendo, così, la propria attività in qualità, appunto, di società "commerciale".

  
IL DIRETTORE GENERALE  
(avv. Mario Fiorentino)